

NUOVA GIOVENTU'

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 23 novembre 2024, alle ore 10:30, presso la sede legale in Salerno via Lungomare Colombo n. 134, si è riunita, convocata con regolari convocazioni, l'assemblea straordinaria degli associati della "Nuova Gioventù", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Cambio denominazione sociale;
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo **"Codice del Terzo Settore"**;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea Massimo Santaniello che propone come segretario verbalizzante De Simone Generoso che accetta.

Sono presenti n. 39 soci su un totale di 50 soci regolarmente iscritti. Nello specifico sono presenti gli associati:

1. De Simone Generoso;
2. Santaniello Massimo;
3. Moliterno Salvatore;
4. D'Agostino Mario;
5. Collina Antonio;
6. Avallone Domenico;
7. Bonacci Salvatore;
8. Di Marino Mario;
9. Di Martino Giovanni;
10. De Crescenzo Matteo;
11. Carafa Alberto;
12. Carafa Giuseppe;
13. Vicinanza Renato;
14. Sciumanò Vincenzo;
15. Raiola Aldo;
16. Ascoli Rocco;
17. Coppola Vincenzo;
18. Parisi Vito;
19. Fiore Ezio;
20. Frasca Mario;
21. Giordano Ciro;
22. Ragone Raffaele;
23. Villani Ernesto;



24. Rocciola Antonio;
25. Postiglione Pasquale;
26. Ritonnale Ciro;
27. Caputo Giuseppe;
28. Galdi Gennaro;
29. Gentile Mario;
30. Concilio Giuseppe;
31. De Chiara Beniamino;
32. Maiorano Ferdinando;
33. Giannattasio Bruno;
34. Gioia Carmine;
35. Liguori Michele;
36. Rinaldi Luciano;
37. Ripoli Renato;
38. Sessa Vincenzo
39. Maresca Crescenzo.



Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci l'opportunità di modificare la denominazione sociale aggiungendo accanto al nome dell'associazione la parola "Balnea", che è il nome del luogo della spiaggia libera che utilizziamo per favorire i percorsi di integrazione e di socializzazione delle persone diversamente abili, attività questa divenuta peculiare per la nostra associazione.

L'Assemblea dei soci dopo ampia e approfondita discussione approva all'unanimità che la nuova denominazione dell'associazione sarà: **"NUOVA GIOVENTU' BALNEA"** così come riportato sul nuovo Statuto sociale.

Sul secondo punto all'ODG, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del **Codice del Terzo settore** (D.Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D.Lgs. n. 105/2018. L'assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 11:40 odierne.

Il Presidente
Massimo Santaniello

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO

2104

17 DIC 2024
200,00

Il Segretario
De Simone Generoso

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale denominata "Nuova gioventù Balnea"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come **"Codice del Terzo settore" o "CTS"**) e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"Nuova Gioventù Balnea"**, di seguito indicata anche come **"Associazione"**. Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Nuova Gioventù Balnea APS"** oppure **"Nuova Gioventù Balnea Associazione di promozione sociale"** e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di **"organizzazione di volontariato"** o l'acronimo **"APS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.

Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria e libera dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

Art. 3 - SEDE

L'associazione ha la propria sede legale in **Salerno, in Via Lungomare Cristoforo Colombo, n. 134, cap 84129**. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci. Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci. L'associazione opera in tutto il territorio regionale.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale. I destinatari diretti dell'associazione sono le persone che provengono da altri paesi, soprattutto quelli che per ragioni sociali, economiche e politiche vivono situazioni molto complicate. L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui all'art. 5 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

organizzare attività di sostegno materiale e psicologico;

promuovere la partecipazione delle persone della terza età a varie forme di attività sociali quali la vigilanza presso le scuole, delle biblioteche, del patrimonio pubblico, ecc ...

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui all'art. 5 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

realizzare attività di orientamento e di sostegno ai servizi sociali e sanitari presenti sul territorio, sia pubblici che privati, anche attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione, protocolli di intesa e quant'altro possa facilitare un facile accesso alle persone della terza età e alle persone diversamente abili;

organizzare giornate di informazione sanitaria;

promuovere ed organizzare attività di screening sanitario rivolte esclusivamente a persone della terza età, in particolar modo dirette a coloro che per ragioni economiche, fisiche, sociali e culturali non danno particolare attenzione al loro benessere;

promuovere e supportare progetti di domotica, soprattutto di tipo assistenziale, al fine di aiutare le persone della terza età e persone

diversamente abili a vivere una vita in sicurezza e ad eseguire autonomamente azioni anche complesse.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui all'art. 5 comma 1 lettera i del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

- promuovere e organizzare eventi culturali quali manifestazioni, convegni, fiere, mostre, seminari, feste, giardinaggio, ecc ..
- organizzare serate danzanti, giochi di carte e quant'altro possa valorizzare il tempo libero come occasione di socializzazione e combattere e prevenire situazioni di emarginazione e solitudine, soprattutto per le persone ultra sessantenni e diversamente abili che vivono sole;
- partecipare ad esibizioni e spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici e di arte in generale);
- organizzare corsi di teatro e di musica, laboratori ludici e ricreativi;
- organizzare incontri conviviali, anche in occasione di particolari festività e celebrazioni;
- promuovere attività di scambio intergenerazionale al fine di custodire i valori culturali del territorio, valorizzare le tradizioni e i mestieri e prevenire situazioni di conflitto generazionale attraverso il dialogo, il confronto e la condivisione di esperienze e attività;
- promuovere il volontariato alle persone della terza età sia come opportunità di mutualità con i propri coetanei, ma anche per valorizzare competenze e risorse personali da mettere a disposizione dell'intera comunità;
- organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi di interesse generale enunciati e descritti nel presente articolo;
- realizzare video, materiale promozionale, tutorial, programmi radiofonici e televisivi, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione e descritti nel presente articolo, anche attraverso l'utilizzo del web.

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui all'art. 5 comma 1 lettera k del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

- organizzare viaggi, gite, visite guidate, escursioni, pellegrinaggi, soggiorni climatici o presso centri termali a favore dei propri associati;
- organizzare scambi con altri gruppi di persone, in particolar modo coetanei, al fine di promuovere e valorizzare il territorio salernitano e sviluppare, attraverso attività turistiche a finalità sociali, opportunità di conoscenza e di scambio di esperienze.

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 5 comma 1 lettera t del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

- incentivare l'attività ludico-motoria attraverso l'organizzazione di laboratori e corsi presso le proprie sedi;
- promuovere lo sport per idoneo a tutte le età ed alle condizioni fisiche come elemento essenziale per aiutare il benessere psico-fisico;
- incentivare la pratica sportiva dolce come strumento di integrazione e di socializzazione, soprattutto per chi vive un disagio sociale ed economico e per le persone diversamente abili anche al fine di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione;
- partecipare a tornei e competizioni amatoriali e di pratica sportiva aperte alle persone della terza età e ai diversamente abili.

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ((di cui all'art. 5 comma 1 lettera u del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

attività di sostegno materiale, quali raccolta e consegna di cibo, vestiario, beni mobili ecc. e anche economico, alle persone che vivono gravi situazioni sia di tipo sociale che di tipo sanitario.

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ((di cui all'art. 5 comma 1 lettera w del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni)).

promuovere e svolgere attività di tutela dei diritti civili, a favore delle persone della terza età e persone diversamente abili intervenendo in tutte quelle situazioni che vedono ledere i loro diritti umani, sociali, civili e politici e combattendo ogni forma di discriminazione e abuso.

costituirsì come parte civile ai sensi dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell'attività dell'associazione.

Qualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art. 5 comma 1 lettera z del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

recuperare, ripristinare, ristrutturare e gestire beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare per le attività associative ed, eventualmente, mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni tribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane. L'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 30 del presente statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può aderire ad associazioni di II livello o di livello maggiore.

Art. 6 - SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'associazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentirne il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione. Il Consiglio direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente). Avverso la decisione del Consiglio direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima udienza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuto pagamento con la tessera dell'associazione. Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio direttivo, sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori". Inoltre l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività. Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Consiglio direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto al voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10 dello statuto. Non sono pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- Eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione;
- Pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO



La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
 - Impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
 - Mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
 - Rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio direttivo che delibererà in merito;
 - Espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, mancata partecipazione ingiustificata a due assemblee dei soci consecutive; attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
- Le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei garanti se previsto;
- l'Organo di controllo monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del terzo settore

Sono cariche dell'associazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, comma 1, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi sociali quali il Consiglio direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri dell'organo di controllo).

La durata degli organi sociali è di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

È presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Consiglio direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia. L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

L'elezione dei membri del Consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
Gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
L'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
L'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;

La redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
L'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

L'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;

L'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio direttivo;

La determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.

Ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Consiglio direttivo o di soci espulsi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

-) Ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
-) Qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

L'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;

L'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, oppure inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 14 (quattordici) giorni prima della data prevista per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere:

-) La data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
-) Un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
-) L'ordine del giorno;

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al consiglio direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 2 (due) volte.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Vice-presidente, il segretario se previsto ed il tesoriere se previsto. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a mero titolo esemplificativo si nominano il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc...). I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogni qualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in casi di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

Il Consiglio direttivo è di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- Eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;
- Delegare determinati compiti al Presidente;
- Attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- Promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- Redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- Assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista nel bilancio;
- Ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- Elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- Proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione dei lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essi affidati;
- Compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci.
- Deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- Deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario- Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Consiglio direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

gli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio direttivo ritenga opportuno delegargli.

Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e dei soci e del Consiglio direttivo;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- Sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne favorire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- Emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- Verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- Rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- Predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'associazione stessa e dei soci;
- Redigere la relazione consultiva annuale sull'attività dell'associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- Eseguire gli incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- Stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- Compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo o pari a 5000 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 14 - IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

Art. 15 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

I compiti del segretario sono in particolare:

- L'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso siano istituiti;
- La verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- La tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- In mancanza del tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- L'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 16 - IL TESORIERE

Il Consiglio direttivo può prevedere tra i suoi membri il tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare ed aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica del tesoriere è compatibile con quella del Segretario.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'Art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma. 1, Art. 31, la funzione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita tre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 18 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il collegio dei garanti formato 3 (tre) membri scelti tra i soci dell'associazione. Il collegio dei garanti elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata del collegio è di cinque anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili. Il collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'assemblea e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 19 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentata dell'interesse dell'associazione esse hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 20 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lett. b, c, d, e, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 21 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua è determinata dall'assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro l'anno al quale si riferisce, essa non è rivalutabile e né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci, non sono né elettori, né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

Art. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestate;
- Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- Eventuali avanzi netti di gestione;

Donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'anno precedente.

L'associazione deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'associazione predispone il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza dell'organo di controllo (se costituito) almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea dei soci, e devono essere depositati presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea dei soci, affinché ciascun socio possano prendere visione. L'associazione ha il divieto di distribuire sia direttamente che indirettamente utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Art. 24 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 26 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti gli aderenti sono assicurati per l'attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa e risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 28 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'associazione.

Art. 29 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività **dei** volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti **massimi** e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese **sostenute** dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità **di** volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci **volontari** che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

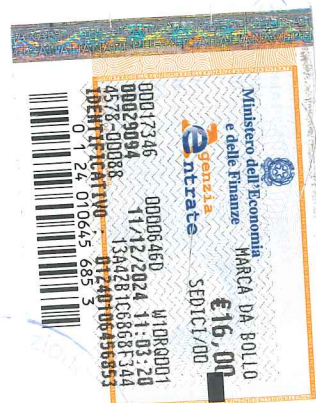
Art. 30 - LAVORATORI

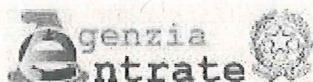
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto **comunque** salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale **e al** perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del **numero** dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 31 - RINVIO

Per quanto **non** è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica **quanto** previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice **civile** e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Il presente **statuto** costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria dei soci del 23 Novembre 2024 di modifica dello statuto dell'Associazione «Nuova Gioventù Balnea»





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 17/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 2104

data di stipula: 23/11/2024

ident.vo telematico: TE324L002104000JJ per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95145400651				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24